

Anno 2002

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA  
CONVENZIONE N. 146/1976 SU: "I CONGEDI ANNUALI PAGATI (GENTE DI MARE)"**

Le disposizioni della Convenzione trovano nel complesso applicazione per effetto di norme legislative di carattere generale e della normativa dei C.C.N.L. del 5 agosto 1999 stipulato tra la Confederazione Italiana Armatori e le Organizzazioni dei lavoratori, per l'imbarco degli equipaggi sulle navi da carico e passeggeri superiori a 151 tonnellate di stazza lorda.

La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 159.

Per personale marittimo si intendono tutte le persone impiegate a bordo di una nave intendendo per nave qualsiasi costruzione destinata al trasporto per fini commerciali, con esclusione delle navi da guerra e navi adibite alla pesca o ad operazioni similari.

Nessuna categoria di personale marittimo è esclusa dall'applicazione della presente Convenzione.

Il diritto ad usufruire annualmente ad un periodo di ferie retribuito della durata proporzionale al periodo di servizio svolto è un principio generale dell'ordinamento giuridico italiano.

Il contratto prevede che a tutti i componenti l'equipaggio sia riconosciuto un periodo di ferie di 34 giorni per ogni anno di servizio pro-rata da fruire nei giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.

L'armatore dovrà accordare il periodo di ferie al marittimo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.

Qualora l'armatore, per imprescindibili motivi di servizio, non potesse concedere in tutto o in parte le ferie annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate calcolate in base a 1/26 del minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza ed ad 1/30 del rateo di gratifica natalizia e pasquale ed eventuali scatti.

Per le navi inferiori a 3000 t.s.l. o 4000 t.s.c., le giornate di ferie, per i comandanti e direttori di macchina passano da 31 a 35.

Al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo, quanti sono i giorni festivi trascorsi a bordo. Agli effetti della valutazione economica, l'importo da corrispondere per ogni giornata di riposo compensativo è pari a 1/26 minimo contrattuale conglobato, valore della panatica convenzionale, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza ed 1/30 del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.

Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro. Quindi i marittimi avranno diritto a tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali trascorsi in navigazione.

Nei giorni semifestivi (vigilia di Natale e di Pasqua) sarà riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo. Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti lavoro oltre l'orario di servizio, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario e per le ore eccedenti l'orario normale.

In caso di malattia od infortunio nel periodo di imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.

I riposi compensativi dovranno essere concessi durante i giorni feriali, in porto nazionale più vicino alla località di residenza, con facoltà di scendere a terra.

Nel caso in cui, per esigenze di servizio, non sia stato possibile far godere i riposi compensativi, l'armatore deve indennizzare il marittimo mediante pagamento. L'importo da corrispondere per ogni giornata di riposo compensativo è pari ad 1/26 di minimo contrattuale conglobato, valore della panatica convenzionale, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza ed 1/30 del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.

Il frazionamento delle ferie in due periodi e il differimento delle stesse, in tutto o in parte, all'anno successivo deve essere motivato con esigenze di servizio, come previsto dal C.C.N.L.

I marittimi possono essere richiamati dalle ferie solo in casi di estrema urgenza per motivi di servizio e previo ragionevole avviso.

L'applicazione delle disposizioni in materia di ferie annuali retribuite è demandata ai normali organi amministrativi o giurisdizionali dello Stato.

Non risulta che vi siano state sentenze della Magistratura comportanti questioni di carattere generale relative all'applicazione della presente Convenzione.

Si trasmette copia degli articoli del contratto che regolano la materia.